



SICUREZZA

Entro quanto tempo deve essere predisposto il DVR di una nuova impresa?



QUESITO

Il datore di lavoro di un'impresa di nuova costituzione deve redigere il documento di valutazione dei rischi <u>entro</u> <u>novanta giorni dall'inizio dell'attività o</u> è tenuto ad elaborarlo <u>subito al momento dell'apertura?</u>

RISPOSTA

Il legislatore italiano, con la cosiddetta legge europea 2013-bis, ha provveduto a modificare ciò che prevedeva il Decreto Legislativo 81/08. La legge 2013-bis recita così:

"In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività." Inoltre, oltre ad elaborare il DVR entro 90 giorni dalla data di inizio dell'attività, il datore di lavoro deve dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, di avere adempiuto agli obblighi previsti. Questi sono:

- Indicare i dispositivi di protezione individuale e le misure di prevenzione e protezione adottate;
- Redigere il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- Individuare le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- Indicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il nominativo del medico competente;
- Individuare le mansioni che, eventualmente, espongono i lavoratori a rischi specifici.

Pur rimanendo la facoltà per i datori di lavoro di elaborare materialmente il DVR entro 90 giorni dall'inizio dell'attività, gli stessi sono comunque tenuti ad attestare immediatamente l'adempimento degli obblighi con un'idonea ed appropriata documentazione, che successivamente potrà essere inserita nel DVR medesimo.